



Città Metropolitana
di Genova

ACCORDO QUADRO



BUSALLA



CERANESI



RONCO SCRIVIA



SANT'OLCESE



SERRA RICCÒ



VALBREVENNA



CAMPOMORONE



REZZOAGLIO

OGGETTO	<i>ID.4555 Accordo Quadro per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e collettiva – Appalto verde</i>
----------------	---

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante</i>
----------------------------	--

SOGGETTI ADERENTI	<i>Comuni di Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Serra Riccò, Valbrevenna, Campomorone e Rezzoaglio</i>
--------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
--------------------------------------	-------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione.</i>
Comune, Committente, Concedente	<i>Le Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro e attivano i Contratti derivati</i>
Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Concessionario, e l'attivazione dei Contratti derivati</i>
Contratti derivati	<i>I contratti stipulati dai Committenti con il Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>

DEFINIZIONI	
Disciplinare di gara	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara, nella documentazione di gara e nei relativi allegati</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il Contratto, Convenzione o Accordo Quadro, le Condizioni generali, il Capitolato speciale d’Oneri o il Capitolato prestazionale</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del Contratto derivato è individuato dal singolo Committente</i>
Direttore dell’esecuzione	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO		<i><u>pagina</u></i>
Articolo 1	Oggetto.....	4
Articolo 2	Disciplina di riferimento.....	4
Articolo 3	Valore dell'Accordo Quadro.....	4
Articolo 4	Validità dell'accordo quadro.....	6
Articolo 5	Attivazione dei Contratti derivati	6
Articolo 6	Durata dei Contratti derivati	8
Articolo 7	Luogo di esecuzione.....	8
Articolo 8	Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro	8
Articolo 9	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro	9
Articolo 10	Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro	9
Articolo 11	Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro	10
Articolo 12	Forma dell'Accordo Quadro.....	10
Articolo 13	Risoluzione dell'Accordo Quadro.....	10
Articolo 14	Diffida ad adempiere.....	10
Articolo 15	Clausole Risolutive	11
Articolo 16	Effetti della Risoluzioni e del Recesso	11
Articolo 17	Divieto di Cessione del Contratto.....	12
Articolo 18	Oneri delle Amministrazioni Contraenti.....	12
Articolo 19	Clausola di Legalità	12
Articolo 20	Tutela della riservatezza.....	13
Articolo 21	Spese Contrattuali	16
Articolo 22	Clausole Finali	16
Articolo 23	Foro competente.....	16

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'Accordo Quadro ha per oggetto la concessione da parte dei comuni aderenti (Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Serra Riccò, Valbrevenna, Campomorone e Rezzoaglio) dei servizi di ristorazione scolastica e collettiva a favore degli utenti e del personale addetto ai servizi socio-educativi.

Il capitolato dettaglia i contenuti delle singole prestazioni e i dati organizzativi delle strutture.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara. **La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce l'attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che potranno essere attivati dai Comuni aderenti.**

Articolo 2 Disciplina di riferimento

L'accordo quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

- (1) CONDIZIONI GENERALI,
- (2) CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati,
- (3) L'OFFERTA presentata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal DISCIPLINARE DI GARA.

La concessione prevede l'erogazione del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, ai sensi degli articoli 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" e 144 "Servizi di Ristorazione" del Decreto Legislativo 50/2016 e dei Criteri Ambientali Minimi previsti per gli affidamenti della Pubblica Amministrazione secondo il Decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.

Per quanto non espressamente disciplinato dall'accordo quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento a disposizioni in materia di ristorazione collettiva e scolastica.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica e dei servizi sociali.

Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro

Il valore della concessione è costituito dall'importo stimato dalla Stazione Appaltante relativo al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi concessi. I corrispettivi del concessionario sono determinati come segue :

L'importo del prezzo unitario posto a base di gara (oggetto di ribasso in sede di offerta), relativo al singolo "Pasto", è stabilito in € 6,00 (oneri fiscali esclusi). Il corrispettivo, pertanto, sarà generato a misura sulla base

Concessione di servizi di refezione scolastica e collettiva

dei pasti effettivamente erogati dal concessionario nell'ambito dei contratti derivati che saranno eventualmente sottoscritti tra il medesimo e le Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro.

Il valore presunto della concessione oggetto del presente Accordo Quadro, per la durata di 4 anni, è stimato in € 3.919.200,00 (€ 979.800,00 annui), oneri fiscali esclusi, oltre agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze, quantificati in € 30.400,00 (€ 7.600,00 annui), non soggetti a ribasso, così ripartito tra i Comuni aderenti:

	Busalla	Ceranesi	Ronco Scrivia	Sant'Olcese	Serra Riccò	Valbrevenna	Campomorone	Rezzoaglio	totale
Importo stimato soggetto a ribasso	204.000,00	360.000,00	600.000,00	720.000,00	1.032.000,00	48.000,00	804.000,00	151.200,00	3.919.200,00
Oneri per la sicurezza non ribassabili	4.000,00	3.600,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	2.000,00	4.400,00	2.800,00	30.400,00
Importo stimato a base di gara	208.000,00	363.600,00	604.800,00	724.000,00	1.036.800,00	50.000,00	808.400,00	154.000,00	3.949.600,00

L'importo del valore complessivo delle concessioni che potranno essere attivate dai Comuni nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi del successivo Articolo 6 "Durata dei contratti derivati", comprensive delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica, è pari a € **6.911.800,00** oneri fiscali esclusi, come da tabella:

Importo stimato a base di gara Accordo Quadro (anni 4)	Importo per rinnovo contratti derivati (anni 2)	Importo per proroga tecnica (anni 1)	Valore globale a base di gara (anni 7)
3.949.600,00	1.974.800,00	987.400,00	6.911.800,00

La stima dell'importo è basata sul numero totale annuo presunto di "Pasti" facendo riferimento ai dati degli ultimi quattro anni, tenuto conto dei valori sottostimati relativi al periodo pandemico, come individuata all'Allegato 1 – "Dati ristorazione scolastica" e all'Allegato 2 – "Dati ristorazione extrascolastica", del Capitolato Speciale d'Oneri, come da tabella:

Stima annuale	Busalla	Ceranesi	Ronco Scrivia	Sant'Olcese	Serra Riccò	Valbrevenna	Campomorone	Rezzoaglio	totale
N. Pasti	8.500	15.000	25.000	30.000	43.000	2.000	33.500	6.300	163.300

I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali previste per il servizio di ristorazione scolastica, sono stati stimati su base annua in complessivi € **545.956,00** oneri fiscali esclusi.

I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all'effettivo numero dei pasti che dovranno essere prodotti, distribuiti, confezionati e trasportati e il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati dovessero essere superati o non dovessero essere, per qualsiasi motivo, raggiunti.

Riduzioni o aumenti delle somministrazioni mediamente previste sono fin d'ora consentiti e accettati sia in caso di eventi indipendenti dal Comune (es. autorità scolastiche, Regione, Stato, ASL, etc.), sia in caso di modifiche dell'organizzazione delle scuole (chiusura/apertura di plessi o di sezioni, modifica di moduli e orari, ecc.) sia per cause di forza maggiore.

I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dal Concessionario, si riservano la facoltà di variare i luoghi di somministrazione, comunque individuati nell'ambito del territorio comunale e gli orari di svolgimento del servizio.

Il Concessionario non potrà rifiutarsi di provvedere ad ulteriori somministrazioni, anche in altri plessi scolastici in cui sarà attivato il servizio durante il periodo di durata del contratto di concessione, alle medesime condizioni e conformemente alla propria offerta.

Le amministrazioni che attualmente non prevedono la somministrazione dei pasti all'utenza extrascolastica, si riservano la facoltà di richiedere, durante il periodo di durata del contratto di concessione, l'attivazione delle suddette forniture, con un preavviso minimo di giorni 30 (trenta) da notificare al Concessionario, il quale dovrà provvedere, alle condizioni tutte del presente Accordo Quadro, del Capitolato Speciale d'Oneri, delle Condizioni Contrattuali, del Disciplinare e conformemente alla propria offerta.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, si verifichi una variazione in diminuzione del numero dei pasti da erogare superiore al 30% del valore complessivo dell'Accordo Quadro, le parti si riservano di rideterminare il corrispettivo al fine di ristabilire l'equilibrio economico del contratto originario, avuto riguardo all'incidenza che la variazione della prestazione produce sui valori della produzione stimati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 4 Validità dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

In caso di cessazione dell'efficacia a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, il Concessionario deve garantire, ai sensi dell'art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del Concessionario.

Articolo 5 Attivazione dei Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro.

I Committenti possono attivare il Contratto derivato sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

A tal fine trasmettono al Concessionario e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:

- a) l'indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante ed il Concessionario, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
- b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal Capitolato speciale d'Oneri e conformemente all'offerta presentata;
- c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
- d) l'importo contrattuale stimato dal Committente.

La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell'atto abilitativo.

La richiesta di attivazione del Contratto derivato deve essere comunicata alla Stazione appaltante e al Concessionario con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.

La Stazione appaltante verifica sulla base dell'importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell'Accordo Quadro e ne comunica l'esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e al Concessionario. Entro lo stesso termine il Concessionario può comunicare eventuali osservazioni.

I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispettivamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.

In caso di esito positivo il Concessionario produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva e la polizza assicurativa come previsto nei documenti di gara.

In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:

- (1) garanzia definitiva;
- (2) polizza assicurativa;
- (3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere in particolare l'individuazione del Responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, se necessario, la durata del Contratto derivato, l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.

In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente ed il Concessionario definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.

Il Concessionario ha l'obbligo di accettare ed eseguire i Contratti derivati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni generali, dal Capitolato speciale d'Oneri, e conformemente alla propria offerta.

Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione al Concessionario del successivo provvedimento di autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente. Non è prevista nessuna altra forma di stipula del Contratto derivato.

Il Committente s'impegna a comunicare al Concessionario, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Dati di descrizione dell'ente utili per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

La procedura di attivazione dei Contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l'attivazione dei Contratti derivati con la decorrenza dell'Accordo Quadro o anticipare l'esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il Contratto derivato è formalizzato con scrittura privata successivamente all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'attivazione dei Contratti derivati è subordinata alla disponibilità di risorse economiche.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Committente qualora eventuali e sopravvenute modifiche legislative dovessero incidere sul mantenimento del Contratto derivato, né potrà essere avanzata dal Concessionario alcuna richiesta di indennizzo.

Articolo 6 Durata dei Contratti derivati

La durata del singolo Contratto derivato è stabilita dal Committente al momento dell'attivazione.

I contratti derivati possono avere durata fino a 48 mesi. E' prevista la possibilità di ultrattività dei contratti derivati fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi rispetto alla scadenza di validità dell'Accordo quadro. I contratti derivati possono essere rinnovati per un periodo pari a 24 mesi, a condizione che vi sia la relativa disponibilità e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'accordo stesso. E' inoltre prevista l'opzione di proroga per un periodo di 12 mesi.

La durata minima di ogni contratto derivato è fissata in 24 mesi.

In ogni caso il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2023, mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare la uniformità dei rapporti negoziali.

I contratti derivati possono essere prorogati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, qualora alla scadenza non siano completate le procedure per un nuovo affidamento. Nei suddetti casi il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti. La data di inizio coinciderà con la data di inizio dell'anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola.

La data di termine del servizio di ristorazione agli alunni, coinciderà con la data di termine dell'anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola, con la possibilità di anticipare o posticipare il termine del servizio a seconda delle esigenze delle singole scuole. I committenti si riservano la facoltà di modificare numero dei pasti, calendario di erogazione del servizio e orari di ristorazione a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche e/o specifiche e singole esigenze delle diverse scuole, concordando comunque le possibili variazioni con il concessionario. La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi derivanti dalle Amministrazioni, non dà diritto al concessionario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Articolo 7 Luogo di esecuzione

I centri di cottura sono quelli individuati per ciascun Comune nella tabella inserita nel Capitolato Speciale d'Oneri, con relativa ubicazione.

I centri di cottura potranno essere modificati previo accordo tra le parti e comunque in tutti i casi che le strutture in cui sono ubicati risultino inadeguate e incompatibili con l'attività di preparazione e confezionamento dei pasti.

Il Concessionario può presentare proposte di razionalizzare e modificazione dei centri di cottura e della loro ubicazione, che i Comuni si riservano di valutare a loro piena discrezione.

Il servizio di ristorazione deve essere svolto con le modalità operative e il calendario indicato da ogni singolo Comune.

Articolo 8 Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

Il Concessionario s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, il Concessionario s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Concessionario.

Articolo 9 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

In caso di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di ritardo nell'attivazione del Contratto derivato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle Condizioni generali di contratto.

Articolo 10 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.

Durante tutta la durata dall'Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Concessionario mediante ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei Contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

I Committenti si impegnano ad inviare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula, copia dei Contratti derivati sottoscritti dai contraenti e a comunicare l'applicazione di eventuali fatti, penali, recessi e risoluzioni che possano avere effetti sull'Accordo Quadro.

I Committenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione delle comunicazioni e delle segnalazioni utili ad evitare decadenze e prescrizioni nell'esercizio di diritti e facoltà previsti dall'Accordo Quadro e nella gestione di eventuali contenziosi, nonché a consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo alla Stazione Appaltante.

I Committenti ed il Concessionario sono responsabili per l'attivazione di Contratti derivati in assenza della

preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Pertanto s'impegnano a mallevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti dei Committenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sugli stessi.

Articolo 11 Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro

I Committenti devono trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il 31 dicembre di ogni anno di validità dell'Accordo Quadro una relazione informativa, relativa all'anno educativo precedente, concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.

Articolo 12 Forma dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite scrittura privata autenticata in modalità elettronica.

Articolo 13 Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale, del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora il Concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, le Amministrazioni, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte le Amministrazioni hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato il Concessionario può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa al Concessionario in merito all'inadempimento del Contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

Articolo 15 Clausole Risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni generali e dal Capitolato speciale d'Oneri.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto del Concessionario la sottoscrizione di un Contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulato all'importo delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei Contratti derivati attivi;
- C) in caso di risoluzione di Contratti derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell'Accordo Quadro;
- D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario.

Articolo 16 Effetti della Risoluzioni e del Recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante e dei Committenti comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei Contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi Contratti derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i Contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del Contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto al Concessionario fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione del Concessionario da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

Articolo 17 Divieto di Cessione del Contratto

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Il Concessionario è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti.

Articolo 18 Oneri delle Amministrazioni Contraenti

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell'importo del Contratto derivato per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell'andamento dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivati.

Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'Oneri nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell'Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.

La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Committenti.

Articolo 19 Clausola di Legalità

Il Concessionario si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitanamente nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione della concessione, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 20 Tutela della riservatezza

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente e/o Committente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Conseguita l'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di

precisare:

- a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
 - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
 - c) le operazioni di trattamento previste;
 - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
 - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
 - g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:
- a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
 - b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
 - c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
 - d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
 - e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
 - f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
 - g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
 - h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
 - i) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
 - l) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR - il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.
7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne

dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
 - b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
 - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
 - d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
 - e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.
8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:
- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
 - b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
 - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
 - d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
 - e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
 - f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
 - g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).
9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:
- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
 - b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
 - c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto

di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>.

Articolo 21 Spese Contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico del Concessionario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazioni Contraenti.

L'imposta di bollo relativa all'originale dell'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali all'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti.

Articolo 22 Clausole Finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni generali e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Articolo 23 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente e a tale fine il Concessionario elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.